



NEWSLETTER RETI ENERGIA E INFRASTRUTTURE

Decreto Energy Release 2.0: dall'introduzione del meccanismo incentivante al Decreto Correttivo

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("MASE") n. 268 del 23 luglio 2024¹ ("Decreto Energy Release 2.0") ha istituito un nuovo meccanismo finalizzato a favorire l'installazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante fornitura di energia a prezzo calmierato ad imprese cd. energivore.

La misura prevede un periodo di anticipazione di durata pari a 36 mesi, durante il quale il GSE cede l'energia nella sua disponibilità alle imprese cd. energivore in cambio dell'impegno alla realizzazione di impianti rinnovabili attraverso i quali verrà restituita,

¹ In attuazione dell'art. 1, comma 2, del Decreto-legge n. 181 del 9 dicembre 2023 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023".

nei venti anni successivi, l'energia anticipata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge n.181 del 9 dicembre 2023 e dal Decreto Energy Release 2.0.

Tale meccanismo, ispirato al modello del *Contract for Difference* (CFD) a due vie², si articola in due fasi:

- **Contratto di anticipazione**³: i clienti finali energivori stipulano con il GSE un contratto di durata pari a 36 mesi, con cui il GSE anticipa virtualmente al cliente finale una quota parte dell'energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine (GO) ad un prezzo di cessione determinato dal GSE⁴; e
- **Contratto di restituzione**⁵: i clienti finali energivori stipulano con il GSE un contratto di durata pari a 20 anni che prevede **la restituzione dell'energia elettrica al GSE sulla base del medesimo prezzo di cessione**, determinato tenendo conto del "costo efficiente" medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive.

Inoltre, la restituzione dell'energia dovrà essere attuata mediante la realizzazione di nuovi impianti di generazione da fonte fotovoltaica, eolica e idroelettrica aventi una capacità pari almeno al doppio di quella oggetto del contratto di restituzione.

Il prezzo di cessione dell'energia rinnovabile è stato fissato dal GSE in 65 Euro/MWh ("**Prezzo di Cessione**"), tenendo conto sia del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile che dei riferimenti di prezzo utilizzati in altri meccanismi di incentivazione.

1. Requisiti di partecipazione

I soggetti ammessi alla partecipazione sono i clienti finali energivori, ossia le imprese già iscritte, o che abbiano presentato richiesta di iscrizione, negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativi agli anni 2024 e 2025⁶ istituiti presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) (il "**Cliente Finale**" o i "**Clienti Finali**") ovvero

² I *Contracts for Difference*, ossia contratti per differenza, sono contratti a lungo termine (intorno ai 15 anni) stipulati tra il produttore di energia rinnovabile e un ente di proprietà del governo. Nei sistemi "a due vie" sono assegnati tramite aste competitive e si basano su una differenza tra il prezzo di mercato e un "prezzo di esercizio" concordato nella gara stessa.

³ Si tratta di un CFD a due vie tra prezzo di cessione e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia.

⁴ Il prezzo è definito dal GSE sulla base del costo efficiente e non aggiornato all'inflazione.

⁵ Si tratta di un CFD a due vie tra prezzo di cessione e il prezzo zonale orario.

⁶ Si segnala che l'aggiornamento al bando del 6 febbraio ha ampliato il perimetro dei soggetti ammissibili includendo quelli "iscritti o che abbiano presentato richiesta d'inserimento negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativi agli anni 2024 e 2025, pubblicati sul sito CSEA il 18 gennaio 2025" rispetto al passato in cui i soggetti ammissibili erano individuati solo nei "clienti finali energivori ovvero le imprese iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA relativamente all'anno 2024".

soggetti con cui il Cliente Finale abbia stipulato, anche indirettamente, un contratto di approvvigionamento a termine di energia elettrica da fonti rinnovabili (“**Soggetti Terzi**”) delegati a tal fine dai Clienti Finali e, ai sensi del Decreto Correttivo, come di seguito descritto, la partecipazione è stata estesa anche a tutti i “produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili”.

La partecipazione alla procedura di assegnazione da parte dei Clienti Finali può avvenire in forma **singola o aggregata**, e in tal caso, è necessaria la sottoscrizione di un **contratto di aggregazione** tra le imprese aderenti, oltre alla designazione di un soggetto aggregatore che opera da unico interlocutore con il GSE.

2. Modalità di partecipazione e svolgimento della procedura di assegnazione

Ai sensi del bando per l’assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE, pubblicato in data 14 novembre 2024 (il “**Bando**”), i Clienti Finali interessati sono tenuti a presentare una **manifestazione di interesse** tramite il Portale dedicato del GSE (“**Portale E-Release**”) nella finestra temporale individuata dal 14 novembre 2024 al 14 febbraio 2025, termine poi prorogato fino al 3 marzo 2025, mediante l’aggiornamento del bando, avvenuto il 6 febbraio 2025.

La presentazione della manifestazione di interesse comporta la prestazione da parte del Cliente Finale di **una cauzione**, pari a Euro 10.000,00, restituita dal GSE entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione.

Nella manifestazione di interesse i Clienti Finali devono indicare il valore di energia richiesto in anticipazione, espresso in MWh/annui. Tale valore non può in nessun caso essere superiore ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell’iscrizione negli elenchi CSEA.

Inoltre, nella manifestazione di interesse il Cliente Finale può anche indicare una **soglia minima di energia elettrica assegnata in anticipazione** su base annua, al di sotto della quale rinuncia all’assegnazione senza escussione della cauzione⁷.

Decorso il termine per l’invio delle manifestazioni di interesse, il GSE provvede alla verifica dei summenzionati requisiti relativi al valore di energia richiesto in anticipazione, confrontando i dati indicati dal Cliente Finale con i dati disponibili presso CSEA, l’Acquirente Unico S.p.A. o i Gestori di Rete.

A seguito di tale verifica, se in sede di verifica da parte del GSE risulta che:

⁷ Pertanto, qualora il GSE riconoscesse a tali Clienti Finali un volume di energia inferiore alla soglia minima, queste risulterebbero automaticamente escluse dalla procedura di assegnazione e l’energia elettrica a loro inizialmente assegnata verrebbe ripartita proporzionalmente tra gli altri partecipanti ammessi.

- i. il valore dei consumi medi annui rilevati sia **pari o superiore al volume di energia elettrica richiesto in anticipazione**, il volume di energia riconosciuto corrisponderà a quello indicato dal Cliente Finale nella manifestazione di interesse; diversamente
- ii. il valore dei consumi medi annui rilevati sia **inferiore al volume di energia elettrica richiesto in anticipazione**, il volume di energia riconosciuto al Cliente Finale corrisponderà a quanto rilevato dal GSE.

Una volta terminata la fase di verifica, si procede con la fase di assegnazione tramite una lettera di esito, pubblicata sul Portale E-Release di ciascun Cliente Finale, nella quale sarà indicato il volume di energia assegnato su base annua.

In esito alla procedura di assegnazione e in relazione al volume di energia elettrica e delle garanzie di origine (GO) assegnati, il GSE provvede a stipulare con ciascun Cliente Finale, anche in forma aggregata, un contratto di anticipazione, il cui contenuto è dettagliato al paragrafo che segue.

La quantità di energia viene assegnata agli operatori in misura proporzionale rispetto ai valori indicati dagli stessi e, comunque, nel limite massimo di 24 TWh su base annua.

3. Il contratto di anticipazione

Ai sensi delle Regole Operative GSE introdotte con Decreto Direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024 (**“Regole Operative”**)⁸, una volta completata la procedura di assegnazione, il Cliente Finale stipula con il GSE il contratto di anticipazione entro 30 giorni dalla pubblicazione della lettera di esito ricevuta dal GSE.

Il contratto di anticipazione regola il differenziale fra il Prezzo di Cessione e il prezzo medio mensile di vendita dell’energia elettrica sul mercato organizzato a pronti (**“Prezzo Medio di Riferimento”**), in relazione alla quantità di energia elettrica assegnata in esito alla procedura e il riconoscimento in anticipazione al cliente finale delle garanzie di origine (GO) sottese a tale quantità.

In particolare, il GSE, in relazione alla quota mensile del volume di energia assegnato:

- **riconosce al Cliente Finale il differenziale**, qualora negativo, tra il Prezzo di Cessione e Prezzo Medio di Riferimento;

⁸ Si segnala che le Regole Operative GSE, in base al Decreto Correttivo, subiranno un aggiornamento entro 60 giorni dall’approvazione del decreto stesso

- **conguaglia o provvede a richiedere al Cliente Finale il differenziale**, qualora positivo, tra il Prezzo di Cessione e Prezzo Medio di Riferimento.

Il volume di energia assegnato annualmente a ciascun Cliente Finale / Soggetto Terzo sarà ripartito secondo quote mensili definite dal GSE nelle Regole Operative. A sua volta, il GSE determinerà il valore mensile del corrispettivo moltiplicando la quota mensile di energia aggiudicata con il differenziale tra il Prezzo di Cessione e il Prezzo Medio di Riferimento.

Nel contratto di anticipazione, come già precisato, il GSE provvede anche a riconoscere mensilmente le GO in funzione dell'energia assegnata dal GSE in fase di esito della procedura.

A fronte del meccanismo appena illustrato, il Cliente Finale **si impegna a restituire virtualmente al GSE la medesima quantità di energia elettrica oggetto del contratto di anticipazione**, mediante la realizzazione, in proprio o da parte di un Soggetto Terzo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili.

Tale capacità deve essere **pari almeno al doppio di quella necessaria per la restituzione dell'energia anticipata dal GSE** e può essere realizzata mediante uno o più dei seguenti interventi:

- (i) la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno; e
- (ii) gli interventi di revamping/repowering su impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici esistenti che comportino un incremento di potenza di almeno 200 kW.

Tali impianti devono entrare in esercizio successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione ed entro il termine essenziale di 40 mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione.

Ai fini della sottoscrizione del contratto di anticipazione, il GSE provvede ad acquisire idonee garanzie commisurate al valore dell'energia anticipata. In tal senso, è previsto un apposito sistema di garanzie:

- **garanzia autonoma**: entro 60 giorni dalla stipula del contratto di anticipazione, il Cliente Finale è tenuto a costituire a favore del GSE una garanzia autonoma incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da istituti bancari iscritti nell'elenco delle banche presso Banca Italia o compagnie assicurative regolarmente iscritte presso l'IVASS.

- **garanzia collettiva:** il GSE trattiene una quota pari a 3 Euro/MWh dai differenziali dovuti dal GSE in ciascun mese al Cliente Finale. Tale trattenuta andrà a far parte del deposito cauzionale collettivo infruttifero sul quale il GSE potrà rivalersi in caso di inadempimento di una o più controparti dei contratti di anticipazione. La quota sarà restituita al Cliente Finale, al netto degli importi eventualmente impiegati e in proporzione alle trattenute, a seguito dell'entrata in esercizio della nuova capacità rinnovabile.
- **compensazione con altri incentivi:** il GSE ha facoltà di recuperare le somme dovute e non pagate mediante compensazione con eventuali incentivi che il cliente finale riceve dal GSE stesso.

A copertura dei costi sostenuti dai Clienti Finali per la garanzia autonoma sopra indicata, può essere riconosciuto un contributo ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 sugli aiuti «*de minimis*», per un valore complessivo di 100.000.000 di euro. Il contributo può essere richiesto nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata, su base annua, fino ad un massimale di 300.000 euro per ciascuna impresa nell'arco di tre anni, considerati su base mobile, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento europeo.

L'ARERA disciplina le procedure per il riconoscimento del contributo in base a quanto sopra indicato, individuando il soggetto gestore per la valutazione delle richieste e la concessione del contributo.

4. Il contratto di restituzione

Entro 90 giorni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto, il Cliente Finale (o un Soggetto Terzo⁹ da questi incaricato) si impegna a sottoscrivere un contratto di restituzione avente ad oggetto la restituzione di quota parte della quantità assegnata associata alla potenza o alla quota parte della potenza dell'impianto.

La struttura del contratto di restituzione prevede, quindi, che il Cliente Finale / Soggetto Terzo sia tenuto alla restituzione in favore del GSE del volume di energia elettrica assegnato e del controvalore delle garanzie di origine (GO), nel corso di un periodo di 20 anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, mettendo a disposizione del GSE l'energia elettrica prodotta dagli impianti/interventi realizzati ai fini della restituzione, per la quota parte immessa in rete, sul mercato elettrico gestito dal GME.

⁹

Inoltre, il GSE, mensilmente, è tenuto a corrispondere al Cliente Finale / Soggetto Terzo un differenziale fra il Prezzo di Cessione e il prezzo registrato sul mercato del giorno prima (MGP) nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto ("**Prezzo di Vendita MGP**").

Qualora tale importo risulti:

- i) **negativo**, il GSE provvede a richiedere al Cliente Finale / Soggetto Terzo il pagamento del corrispettivo in oggetto;
- ii) **positivo**, il GSE eroga il corrispettivo a favore del Cliente Finale / Soggetto Terzo.

Il soggetto firmatario del contratto di restituzione (Cliente Finale o Soggetto Terzo) dovrà avere la titolarità degli impianti coinvolti nella restituzione e non potrà cedere a soggetti terzi la proprietà dell'impianto senza il preventivo consenso del GSE¹⁰.

Tuttavia, nel contratto di restituzione, così come nel contratto di anticipazione, **non sono previste clausole c.d. di *change of control* riferite al soggetto firmatario dei contratti**¹¹.

La quota di energia prodotta "in eccedenza", ossia non vincolata al meccanismo in questione, rimane nella piena disponibilità del Cliente Finale / Soggetto Terzo, che potrà valorizzarla in diversi modi, inclusa la vendita diretta nel mercato libero, la vendita a soggetti terzi mediante la sottoscrizione di PPA, o ancora la partecipazione allo schema incentivante FER X.

5. Risultati delle manifestazioni di interesse

Durante il mese di marzo 2025, il MASE ha pubblicato i dati relativi ai risultati delle manifestazioni di interesse. Sono state presentate 559 istanze che hanno coinvolto 3.400 aziende per un volume complessivo di energia richiesta di oltre 70 TWh (poco inferiore al triplo della quantità messa a disposizione, che si ricorda era pari a 24 TWh).

Secondo quanto prospettato dal MASE, durante il mese di aprile si sarebbero dovute svolgere tutte le attività propedeutiche all'aggiudicazione dell'energia da parte del GSE, ai fini dell'assegnazione a ciascun Cliente Finale di una quota di energia rimodulata rispetto al volume previsto dal bando.

¹⁰ Tale previsione è contenuta nell'articolo 10 del modello di Contratto di Anticipazione e del Contratto di Restituzione, in base al quale: "[è] fatto divieto all'Operatore di cedere (anche mediante operazioni di trasferimento, conferimento, affitto e usufrutto di azienda o ramo di azienda ovvero di fusione) il Contratto o l'Impianto senza il preventivo consenso del GSE."

¹¹ *Ut supra*.

Tuttavia, tale iter procedurale è stato sospeso in ragione delle interlocuzioni avviate con la Commissione Europea con riferimento alla compatibilità della misura con la normativa in materia di aiuti di stato, come dettagliato al paragrafo che segue.

6. Interlocuzioni con la Commissione Europea e la comfort letter

Il meccanismo previsto dal Decreto Energy Release 2.0 non era stata notificato alla Commissione Europea e alla Direzione Generale Concorrenza dell'UE, in quanto ritenuto esente dall'obbligo di notifica alla Commissione Europea ai sensi del c.d. Regolamento de *minimis*,¹².

Tuttavia, il 20 settembre 2024, la Commissione Europea e la Direzione Generale Concorrenza dell'UE hanno inviato una richiesta di informazioni sulla misura incentivante sulla base delle informazioni rese disponibili dalla stampa rilevando la necessità di apportare alcune modifiche alla misura al fine di ridurre alcuni potenziali effetti distorsivi della concorrenza.

Nella *comfort letter* del 27 giugno 2025, rilasciata dalla Commissione Europea - Direzione Generale Concorrenza dell'UE, indirizzata al Capo Dipartimento del MASE, si fa riferimento ai punti di criticità sollevati dalla stessa Direzione Generale nei confronti del MASE nonché alle relative modifiche concordate nell'ambito dell'interlocuzione avviata.

Secondo la Direzione Generale Concorrenza dell'UE, l'Energy Release 2.0 avrebbe potuto costituire un aiuto di Stato nel caso in cui il prezzo dell'energia negli anni a seguire fosse divenuto inferiore a detta soglia di 65 euro/MWh, e in tale ipotesi, i Clienti Finali si sarebbero trovati a vendere al GSE energia elettrica ad un prezzo più alto rispetto a quello di mercato, ottenendo quindi anche un beneficio in fase di restituzione.

La misura è stata pertanto revisionata introducendo, tra l'altro, la possibilità di estendere la durata del contratto di restituzione, in funzione dell'andamento dei prezzi di mercato.

La possibilità di estensione del periodo di restituzione in base all'andamento dei prezzi verrà valutato una volta terminato il periodo di 20 anni di durata del contratto di restituzione; il GSE valuterà se il 100% del beneficio ottenuto dal Cliente Finale nei primi 3 anni è stato integralmente restituito in conformità con quanto previsto ai sensi del contratto di restituzione. In caso contrario, il contratto di restituzione sarà prorogato, con un prezzo di esercizio non superiore ai costi di esercizio e gestione (O&M) degli impianti

¹² Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de "*minimis*".

fotovoltaici all'inizio del periodo di recupero, fino al rimborso del 100% del vantaggio inizialmente stimato.

La *comfort letter*¹³ si è conclusa evidenziando come, alla luce delle modifiche introdotte alla misura nell'ambito delle interlocuzioni avviate, la Direzione Generale Concorrenza UE non ha ravvisato la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti sull'Energy Release 2.0, in quanto compatibile con la normativa in tema di aiuti di stato.

7. Il Decreto Correttivo

Alla luce dei rilievi sollevati dalla Commissione Europea nella *comfort letter*, in data 15 luglio 2025 è stata trasmessa la prima bozza del decreto correttivo del meccanismo di Energy Release 2.0, ed infine, in data 29 luglio 2025, è stato firmato il decreto da parte del Ministro del MASE (il “**Decreto Correttivo**”). Il Decreto Correttivo è stato trasmesso alla Corte dei Conti e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si rappresentano a seguire le modifiche di rilievo apportate dal Decreto Correttivo.

Come anticipato in sede di *comfort letter*, al fine di evitare l'ipotesi di “sovracompensazione”, è stata prevista l'introduzione di una clausola *clawback* in base alla quale, decorsi 20 anni, i beneficiari potranno essere tenuti a restituire l'eventuale “vantaggio residuo” (come di seguito descritto) tramite l'estensione del contratto di restituzione a condizioni economiche limitate ai soli costi operativi e di manutenzione.

Ai sensi del Decreto Correttivo con “vantaggio residuo” alla scadenza del contratto di restituzione di 20 anni, si equivale al minore valore tra il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di anticipazione e la differenza, se positiva, tra il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di anticipazione e il medesimo valore riferito al periodo di restituzione¹⁴.

In particolare, nell'ambito del periodo di estensione, introdotto dal Decreto Correttivo, il Prezzo di Vendita MGP viene significativamente ridotto rispetto al Prezzo di Cessione, in quanto limitato alla sola copertura dei costi operativi e di manutenzione dell'impianto.

Quanto ai valori di riferimento per il calcolo del menzionato Prezzo di Vendita MGP, quest'ultimo viene determinato dal GSE sulla base di un valore dei costi operativi pari a

¹³ Si segnala che la *comfort letter* non rappresenta un atto formale e vincolante della Commissione Europea, ma una dichiarazione informale con cui la Commissione stessa dichiara di non avere intenzione di approfondire e/o avviare procedimenti rispetto ad una misura/accordo esaminato.

¹⁴ Articolo 1, comma 1, lett. r), introdotta dal Decreto Correttivo.

22 Euro/kW/anno e sulla base della stima della produzione teorica media annua di un impianto fotovoltaico standard¹⁵.

Il Decreto Correttivo provvede anche a fissare un limite alla sovracompensazione, la quale non potrà comunque superare il valore attualizzato dei flussi del periodo di anticipazione¹⁶.

In generale, l'introduzione di tale clausola *clawback*, se da un lato consente di limitare il rischio di sovraremunerazione, dall'altro lato impone una valutazione attenta da parte dei soggetti produttori in relazione al flusso di cassa che potranno ottenere o non ottenere mediante l'accesso al meccanismo di cui al Decreto Energy Release 2.0.

Il Decreto Correttivo, inoltre, introduce l'articolo 6-bis recante "*Procedura Competitiva*", mediante il quale viene offerta la possibilità, non solo ai Clienti Finali e ai Soggetti Terzi, ma anche ai produttori indipendenti di energia da fonti rinnovabili (ossia privi di un accordo preliminare con un Cliente Finale) di partecipare e risultare aggiudicatari della procedura competitiva ("**Soggetti Richiedenti**"). *In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6-bis del Decreto Correttivo: "La procedura di cui al comma 1 è aperta ai clienti energivori, anche in forma aggregata nonché ai soggetti terzi dagli stessi delegati, limitatamente ad offerte non superiori alla quota di energia oggetto del contratto di anticipazione dai medesimi sottoscritto nonché a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 3, siano essi clienti energivori, anche in forma aggregata, nonché soggetti terzi dagli stessi delegati, per le eventuali quantità offerte in eccesso rispetto alla quota di energia oggetto del contratto di anticipazione dai medesimi sottoscritto, o produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili".*

Ai sensi del medesimo articolo, le aste avranno luogo entro 90 giorni dalla pubblicazione delle regole operative da parte del GSE.

In concreto, ove le regole operative venissero implementate da parte del GSE entro settembre, i bandi potrebbero essere pubblicati entro la fine del 2025 e le procedure competitive avere luogo entro marzo 2026.

Ai fini della qualificazione in esito alla partecipazione alla procedura competitiva di cui all'articolo 6-bis comma 3 è richiesto che i produttori indipendenti, quali Soggetti Richiedenti, debbano:

- disporre del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti;

¹⁵ Articolo 7, comma 1, lett. l), introdotta dal Decreto Correttivo.

¹⁶ Articolo 7, comma 4, lett. g), introdotta dal Decreto Correttivo.

- disporre del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell'impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete;
- garantire la conformità dell'impianto ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del *"Do No Significant Harm"* (DNSH)¹⁷.

In base al comma 4 del menzionato articolo, i Soggetti Richiedenti devono presentare un'offerta, anche negativa, che rappresenti quanto sono disposti a ricevere (o a pagare) in Euro/MWh per realizzare la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili e a sottoscrivere il contratto di restituzione.

In caso di mancata partecipazione alla procedura competitiva da parte dei Clienti Finali, anche in forma aggregata, o dei Soggetti Terzi da essi delegati, si assume che gli stessi, in sede di gara, abbiano presentato un'offerta pari al minor valore che può essere offerto nell'ambito della procedura competitiva.

Ai fini della formazione della graduatoria, il GSE ordina le offerte ricevute in senso crescente fino a concorrenza del valore dell'energia elettrica corrispondente al volume di energia elettrica aggiudicato nell'ambito delle procedure. Risultano aggiudicate tutte le offerte caratterizzate da un valore inferiore o pari a quello dell'ultima offerta accettata.

Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione, a parità di offerta prevalgono automaticamente le offerte presentate da parte dei Clienti Finali, anche in forma aggregata, o dai Soggetti Terzi da essi delegati.

Il Cliente Finale, anche in forma aggregata, o il Soggetto Terzo da esso delegato è tenuto a corrispondere al GSE se positivo, ovvero a ricevere dallo stesso se negativo, secondo le modalità disciplinate dalle regole operative, un corrispettivo (premio) pari al prodotto dell'offerta marginale definita in esito alla procedura competitiva e la quantità di energia elettrica oggetto del contratto di anticipazione per cui non sia stato selezionato nell'ambito

¹⁷ L'articolo 6-bis, comma 3, esclude che i Clienti Finali e i Soggetti Terzi debbano avere tali requisiti, prevedendo che: *"[f]atta eccezione per i clienti energivori, anche in forma aggregata, nonché i soggetti terzi dagli stessi delegati limitatamente alle eventuali quantità offerte non superiori alla quota di 5 energia oggetto del contratto di anticipazione dai medesimi sottoscritto, ai fini della qualificazione in esito alla partecipazione alla procedura competitiva di cui al comma 1 i soggetti richiedenti devono: a) disporre del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti; b) disporre del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell'impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete; c) garantire la conformità dell'impianto ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) nonché ai requisiti specifici per tecnologia di cui all'Allegato 3 al DM 30 dicembre 2024, declinati nelle regole operative di cui all'articolo 8"*;

della procedura. Con la regolazione di detto importo, il Cliente Finale, anche in forma aggregata, o il Soggetto Terzo da esso delegato, si libera di ogni obbligazione rispetto all'energia anticipata.

Il premio corrispondente all'ultima offerta accettata, se positivo, è riconosciuto, in relazione alle quantità aggiudicate, ai Clienti Finali, anche in forma aggregata, nonché ai Soggetti Terzi dagli stessi delegati nei limiti delle quantità accettate in eccesso rispetto a quelle oggetto del contratto di anticipazione, nonché agli altri soggetti le cui offerte risultano aggiudicate ed è corrisposto in un'unica soluzione successivamente all'entrata in esercizio della nuova capacità e alla sottoscrizione del contratto di restituzione.

Nel caso in cui l'ultima offerta accettata abbia valore negativo, il GSE richiede il versamento, entro un termine dallo stesso determinato e successivo alla conclusione della procedura, degli importi corrispondenti ai Clienti Finali, anche in forma aggregata, nonché ai Soggetti Terzi dagli stessi delegati nei limiti delle quantità accettate in eccesso rispetto a quelle oggetto del contratto di anticipazione, nonché agli altri soggetti le cui offerte risultano aggiudicate. Il GSE nell'ambito delle regole operative disciplina i termini e le condizioni per l'apertura di eventuali ulteriori procedure competitive per l'allocazione di quantità rimaste in capo ai Clienti Finali, anche in forma aggregata, o dai Soggetti Terzi da essi delegati per i quali in esito alle procedure.

Infine, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Correttivo, è previsto:

- un aggiornamento dei modelli dei contratti di anticipazione e restituzione in forza dell'approvazione del decreto, e
- un aggiornamento delle regole operative del GSE entro 60 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto, mediante adozione di un decreto del MASE e su proposta del GSE.

Lo Studio resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione e per fornire tutto il supporto necessario al fine di adeguarsi, nei termini, alla normativa in materia.

GATTI PAVESI BIANCHI LUDOVICI

Reti Energia e Infrastrutture

Valentina Canalini valentina.canalini@gpblex.it

Antonella Guetta antonella.guetta@gpblex.it

Maria Concetta Molica maria.molica@gpblex.it

DISCLAIMER

This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Studio Legale Associato and has been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal advice and cannot be considered as such. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Studio Legale Associato cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further cooperation and advice is taken.